

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 28 maggio 2012, n. 23

Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 88/1998 e legge regionale n. 1/2005. (GU n. 37 del 22-9-2012)

Capo I Disposizioni generali

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 27
del 1° giugno 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:
(Omissis).

Art. 1 Oggetto della legge

1. La presente legge, nel rispetto della normativa statale di riferimento, istituisce e disciplina le funzioni dell'Autorità portuale regionale, di seguito denominata autorità'.

2. L'Autorità' esercita le funzioni di cui alla presente legge, nei porti di Viareggio, Giglio, Porto Santo Stefano e Marina di Campo.

Capo I Disposizioni generali

Art. 2 Natura dell'Autorità'

1. L'autorità' e' un ente dipendente della Regione, con personalità' giuridica di diritto pubblico, istituito ai sensi dell'art. 50 dello Statuto, dotato di autonomia tecnico-giuridica, organizzativa, amministrativa e contabile secondo quanto previsto dalla presente legge e ha la sede principale a Viareggio e la sede distaccata a Porto Santo Stefano.

Capo I Disposizioni generali

Art. 3 Funzioni istituzionali dell'autorità'

1. L'autorità' svolge le seguenti funzioni:

- a) adozione del piano annuale delle attività';
- b) pianificazione delle aree portuali;
- c) progettazione e realizzazione delle opere portuali;
- d) gestione e manutenzione delle aree portuali;
- e) rilascio e gestione delle concessioni demaniali e di ogni altra concessione o autorizzazione nelle aree portuali;
- f) formulazione, con le procedure di cui all'art. 6, comma 2, e art. 9, comma 2, lettera d), della proposta di bilancio preventivo economico annuale e pluriennale, e della proposta di bilancio di

esercizio, per gli adempimenti previsti dall'art. 18.

Capo II
Organizzazione dell'autorita'

Art. 4
Organi e commissione consultiva dell'autorita'

1. Sono organi dell'autorita':
 - a) un comitato portuale per ciascun porto di cui all'art. 1, comma 2;
 - b) il segretario generale;
 - c) il collegio dei revisori dei conti.
2. Per ciascun porto e' istituita la commissione consultiva di cui all'art. 12.

Capo II
Organizzazione dell'autorita'

Art. 5
Composizione del comitato portuale

1. Ciascun comitato portuale e' composto:
 - a) dal Presidente della Giunta regionale, che assume le funzioni di presidente del comitato stesso, o suo sostituto;
 - b) dall'assessore regionale in materia di trasporti o suo sostituto;
 - c) dal presidente della provincia territorialmente interessata, o suo sostituto;
 - d) dal sindaco del comune territorialmente interessato, o suo sostituto;
 - e) dal presidente della camera di commercio territorialmente interessata, o da un membro della giunta camerale da lui delegato.
2. Il presidente del comitato portuale convoca e presiede ciascun comitato portuale. In caso di sua assenza o impedimento il comitato portuale e' presieduto dall'assessore regionale in materia di trasporti.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente della Giunta regionale e dell'assessore regionale in materia di trasporti, il comitato portuale e' presieduto dal sostituto del Presidente della Giunta regionale.
4. Previa intesa con l'amministrazione statale competente, puo' far parte del comitato portuale un rappresentante dell'autorita' marittima territorialmente competente, che partecipa con voto consultivo.
5. Le riunioni del comitato portuale sono valide con la presenza di almeno tre componenti.
6. Il comitato portuale assume validamente le proprie determinazioni con la maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
7. La partecipazione alle sedute del comitato portuale non comporta la corresponsione di alcuna indennita', gettone di presenza o rimborso spese.

Capo II
Organizzazione dell'autorita'

Art. 6
Funzioni dei comitati portuali

1. Ciascun comitato portuale:
 - a) adotta il piano regolatore portuale;
 - b) approva indirizzi e direttive in ordine alle concessioni demaniali e alle autorizzazioni, delibera, su proposta del segretario

generale, il rilascio delle autorizzazioni e, previo esperimento di procedure di evidenza pubblica, il rilascio delle concessioni;

c) approva la relazione annuale sull'attivita' svolta e sulla gestione del porto.

2. Ciascun comitato portuale esprime inoltre parere alla Giunta regionale sui seguenti atti:

a) il piano annuale delle attivita' dell'autorita';

b) il bilancio preventivo economico annuale e pluriennale, nonche' il bilancio di esercizio dell'autorita'.

Capo II Organizzazione dell'autorita'

Art. 7 Segretario generale dell'autorita'

1. Il segretario generale e' nominato dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il sindaco del comune di Viareggio, sentiti gli altri comuni interessati, tra soggetti di eta' non superiore ai sessantacinque anni, in possesso di laurea magistrale o equivalente, in discipline attinenti alle competenze dell'autorita' portuale, e di comprovata esperienza professionale almeno quinquennale in settori attinenti alle competenze della medesima autorita'.

2. Il segretario generale dura in carica cinque anni ed e' rinnovabile una sola volta.

3. Il rapporto di lavoro del segretario generale e' disciplinato con contratto di diritto privato.

4. L'incarico del segretario generale ha carattere di esclusivita' e, per i dipendenti pubblici, e' subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa e' utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza ed i relativi oneri contributivi sono a carico del bilancio dell'autorita'.

5. Il trattamento economico del segretario generale e' determinato dalla Giunta regionale in misura pari alla retribuzione dei dirigenti regionali responsabili di settori che svolgono solo parti omogenee di un complesso di competenze.

Capo II Organizzazione dell'autorita'

Art. 8 Cessazione dell'incarico di segretario generale

1. Il contratto prevede la revoca dell'incarico e la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro nei casi previsti dall'art. 15, comma 4, della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), ed inoltre, in caso di mancato rispetto degli indirizzi e delle direttive impartiti dal comitato portuale, per cause imputabili alla responsabilita' dello stesso segretario generale.

Capo II Organizzazione dell'autorita'

Art. 9 Funzioni del segretario generale

1. Il segretario generale ha la rappresentanza legale dell'autorita' ed e' responsabile dell'organizzazione e della gestione complessiva della medesima.

2. Il segretario generale:
- a) elabora il piano regolatore portuale;
 - b) elabora il piano annuale delle attività;
 - c) elabora la relazione annuale sull'attività svolta e sulla gestione del porto;
 - d) predispone il bilancio preventivo economico annuale e pluriennale dell'autorità tenendo conto di quanto previsto all'art. 13, comma 2, nonché il bilancio di esercizio.
3. Il segretario generale provvede altresì:
- a) all'istruttoria degli atti di competenza di ciascun comitato portuale;
 - b) all'attuazione degli indirizzi e delle direttive di ciascun comitato portuale;
 - c) alla cura dei rapporti con le amministrazioni statali, regionale e degli enti locali;
 - d) ad ogni altro adempimento necessario per il funzionamento dell'autorità;
 - e) sovrintende e vigila su tutte le attività.

Capo II
Organizzazione dell'autorità

Art. 10
Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è formato da tre componenti nominati dal Consiglio regionale fra i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge di documenti contabili).
2. I componenti del collegio dei revisori dei conti restano in carica cinque anni, possono essere confermati una sola volta e assistono alle riunioni del comitato portuale.
3. Al collegio dei revisori dei conti è corrisposta un'indennità annua pari al 3 per cento dell'indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.
4. Al collegio dei revisori dei conti, qualora si rechi per l'esercizio delle sue funzioni in luoghi diversi da quello della propria residenza, spetta il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista per i dirigenti regionali.
5. Al collegio dei revisori dei conti si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile che disciplinano il collegio sindacale delle società per azioni.

Capo II
Organizzazione dell'autorità

Art. 11
Funzioni del collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali, anche collaborando con l'organo di vertice, su richiesta dello stesso, ai fini della predisposizione degli atti.
2. Il collegio dei revisori dei conti controlla inoltre l'intera gestione, in base ai criteri di efficienza e di tutela dell'interesse pubblico perseguito dall'autorità.
3. È obbligatorio acquisire il parere del collegio dei revisori dei conti sul bilancio preventivo economico e sul bilancio di esercizio.

4. Il collegio dei revisori dei conti trasmette al presidente del comitato portuale i risultati della sua attivita' e relaziona annualmente il Consiglio regionale e la Giunta regionale sugli esiti delle verifiche effettuate ai sensi dei commi 1 e 2.

Capo III
Commissione consultiva

Art. 12
Commissione consultiva

1. Per ciascuno dei porti di cui all'art. 1, e' istituita una commissione consultiva composta da:

- a) tre designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore portuale;
- b) tre designati dalle organizzazioni imprenditoriali che operano nel porto, maggiormente rappresentative a livello provinciale nei settori economici interessati;
- c) due designati dalle organizzazioni del settore della pesca laddove presenti.

2. Ciascuna commissione consultiva elegge al suo interno il presidente, il quale provvede alla convocazione delle riunioni e all'organizzazione dell'attivita'. La partecipazione alle sedute della commissione consultiva non comporta la corresponsione di alcuna indennita', gettone di presenza o rimborso spese. Ciascuna di esse si dota di un proprio regolamento di funzionamento.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale stabilisce con deliberazione le modalita' di individuazione, da parte di ciascun comitato portuale, delle associazioni sindacali di cui al comma 1, lettera a), secondo il criterio del maggior numero di iscritti a tali associazioni, e delle organizzazioni imprenditoriali di cui al comma 1, lettera b).

4. La commissione esprime parere obbligatorio sui seguenti atti:

- a) il piano regolatore portuale;
- b) il piano annuale delle attivita';
- c) indirizzi e direttive per il rilascio delle concessioni demaniali e di ogni altra concessione o autorizzazione nell'area portuale.

5. Il parere di cui al comma 4, e' trasmesso al comitato portuale entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta decorsi i quali, senza che il parere sia stato espresso, si prescinde dallo stesso.

Capo IV
Attivita' di programmazione

Art. 13
Direttive regionali

1. Nel rispetto degli atti di programmazione regionale, entro il 31 maggio dell'anno precedente a quello di riferimento, la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, approva le direttive individuando in particolare:

- a) gli indirizzi per l'elaborazione del piano annuale delle attivita';
- b) i criteri per l'individuazione delle prioritari degli interventi per ciascun ambito portuale.

2. Entro il 31 ottobre di ogni anno la Giunta regionale individua, per ciascun ambito portuale, le risorse finanziarie disponibili.

3. Nell'ambito del documento di monitoraggio di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilita' «PRIIM». Modifiche alla legge regionale n. 88/1998 in materia di

attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla legge regionale n. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla legge regionale n. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla legge regionale n. 19/2011 in materia di sicurezza stradale), la Giunta regionale predispone annualmente una specifica sezione sullo stato di attuazione delle attivita' previste dalla presente legge.

Capo IV Attivita' di programmazione

Art. 14 Piano annuale delle attivita'

1. Nel rispetto delle direttive regionali annuali di cui all'art. 13, il piano annuale delle attivita' definisce, per ciascun ambito portuale di competenza, le attivita' e le opere che l'autorita' realizza nell'anno di riferimento, individuandone l'ordine di priorit  degli interventi.

2. La proposta del piano annuale delle attivita' e' elaborata dal segretario generale e trasmessa a ciascun comitato portuale per l'espressione del parere per l'ambito di rispettiva competenza.

3. Entro il 30 novembre di ogni anno, la proposta del piano annuale delle attivita' viene trasmessa alla Giunta regionale unitamente al bilancio preventivo economico annuale e pluriennale di cui all'art. 18.

4. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta regionale approva il piano di cui al comma 1, previa verifica del rispetto delle direttive regionali di cui all'art. 13.

5. L'autorita' presenta alla Giunta regionale una relazione sull'avanzamento del piano secondo le indicazioni previste nel piano stesso.

6. La Giunta regionale trasmette per informazione il piano di cui al comma 4, e la relazione di cui al comma 5, alla commissione consiliare competente.

Capo V Attivita' di pianificazione

Art. 15 Piani regolatori portuali

1. Il piano regolatore portuale definisce l'assetto complessivo del porto, come previsto dall'art. 47-ter, comma 2, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).

2. Il piano regolatore portuale individua inoltre le aree non piu' funzionali alle attivita' del porto.

3. Il piano regolatore portuale e' elaborato dal segretario generale che si avvale della collaborazione tecnica della struttura regionale competente.

4. Ciascun comitato portuale adotta, previa intesa con i comuni interessati, il piano regolatore portuale di propria competenza. Qualora non sia raggiunta l'intesa entro novanta giorni dall'invio della proposta di piano da parte dell'autorita', si procede ai sensi dell'art. 16.

5. L'autorita' puo' avvalersi del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPAT), con le modalita' previste dalla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana «ARPAT»).

6. Il segretario generale svolge le funzioni di responsabile del procedimento di cui all'art. 16 della legge regionale n. 1/2005.

7. Per assicurare l'informazione dei cittadini e la loro partecipazione al procedimento, l'autorita' garantisce il rispetto dei principi e delle procedure di cui agli articoli 19 e 20 della legge regionale n. 1/2005, istituendo il garante della comunicazione; il garante puo' essere istituito anche all'interno della struttura dell'autorita'.

8. I piani adottati sono trasmessi tempestivamente ai comuni interessati, alla provincia territorialmente competente e alla Giunta regionale, e sono depositati presso la sede dell'autorita' per sessanta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione (BURT). Entro e non oltre tale termine chiunque puo' prenderne visione, presentando alla stessa autorita' le osservazioni che ritenga opportune.

9. Entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 8, l'autorita' trasmette alla Giunta regionale i piani regolatori portuali, le osservazioni presentate e l'esito della istruttoria svolta in relazione a dette osservazioni.

10. Nei novanta giorni successivi alla trasmissione il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, i piani regolatori portuali, secondo il procedimento previsto dal presente articolo e, per quanto da esso non disciplinato, dagli articoli 16 e 17 della legge regionale n. 1/2005.

11. Ai fini dell'applicazione della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica «VAS», di valutazione di impatto ambientale «VIA» e di valutazione di incidenza):

- a) il soggetto proponente e' l'autorita';
- b) l'autorita' competente e' il Nucleo unificato regionale di valutazione e verifica (NURV);
- c) l'autorita' procedente e' il Consiglio regionale.

Capo V

Attivita' di pianificazione

Art. 16

Accordi di pianificazione necessari per l'approvazione dei piani regolatori portuali

1. Qualora nel procedimento di elaborazione dei piani regolatori portuali, si rilevi la necessita' di procedere alla definizione, all'integrazione o alla variazione contestuale di piu' strumenti della pianificazione territoriale di cui all'art. 9 della legge regionale n. 1/2005, il comitato portuale competente trasmette la proposta alla Regione che promuove un accordo di pianificazione ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 della legge regionale n. 1/2005.

2. La procedura di cui al comma 1, si applica anche nel caso di definizione, integrazione o variazione di un solo strumento della pianificazione territoriale ove non sia raggiunta l'intesa di cui all'art. 15, comma 4.

Capo VI

Finanziamento e bilancio

Art. 17

Finanziamento dell'autorita'

1. Le entrate dell'autorita' sono costituite:

- a) dal contributo regionale annuale per il funzionamento dell'ente;
- b) dagli ulteriori contributi ricevuti per le attivita' di manutenzione straordinaria delle opere esistenti e per la realizzazione di nuove opere previste nel piano annuale delle attivita';

c) dai finanziamenti ricevuti per la partecipazione a progetti regionali, nazionali e comunitari.

Capo VI Finanziamento e bilancio

Art. 18 Bilancio

1. Entro il 30 novembre di ogni anno, il segretario generale trasmette alla Giunta regionale la proposta di bilancio preventivo economico, annuale e pluriennale, con allegati i pareri dei comitati portuali di cui all'art. 6, comma 2, la relazione del collegio dei revisori dei conti e la relazione volta a evidenziare i rapporti tra il piano delle attività e le previsioni economiche.

2. La Giunta regionale approva:

a) il bilancio preventivo economico, annuale e pluriennale, entro sessanta giorni dal ricevimento, previa acquisizione del parere del Consiglio regionale;

b) i criteri e le modalità di verifica e rendicontazione dei risultati economici e di attività;

c) il piano annuale delle attività.

3. Entro il 30 aprile di ogni anno, il segretario generale trasmette alla Giunta regionale la proposta di bilancio di esercizio, con allegati i pareri dei comitati portuali di cui all'art. 6, comma 2, e la relazione del collegio dei revisori dei conti. Il bilancio di esercizio è corredato da una relazione del segretario generale sui risultati conseguiti, che evidenzia, in particolare, i rapporti tra gli eventi economici e patrimoniali e le attività poste in essere.

4. La Giunta regionale inoltra il bilancio di esercizio al Consiglio regionale, che lo approva entro sessanta giorni dal ricevimento.

5. La Giunta regionale può attivare specifiche modalità di verifica e controllo degli andamenti economici e gestionali.

Capo VII Disposizioni in materia di personale

Art. 19 Dotazione organica

1. L'autorità svolge di norma le attività di propria competenza avvalendosi del personale comandato o distaccato dagli enti locali.

2. Per la progettazione e la realizzazione delle opere portuali, il segretario generale si avvale della collaborazione tecnica della struttura regionale competente.

3. Per l'esercizio della funzione di gestione delle concessioni demaniali e previa stipula di apposite convenzioni, l'autorità può avvalersi degli uffici dei comuni di Isola del Giglio, Monte Argentario e Campo nell'Elba.

4. La dotazione organica e le relative modifiche sono approvate dalla Giunta regionale su proposta del segretario generale.

5. Le modifiche alla dotazione organica che non comportano oneri sono approvate dal segretario generale.

Capo VII Disposizioni in materia di personale

Art. 20
Trattamento giuridico ed economico del personale

1. Al personale dell'autorita' si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico e normativo dei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto regioni-enti locali.

Capo VIII
Norme transitorie e finali

Art. 21
Norma finanziaria

1. Gli oneri per il funzionamento ordinario dell'autorita' sono stimati in euro 948.000,00 per l'anno 2012 cui si fa fronte per euro 910.000,00 con le risorse dell'unita' previsionale di base (UPB) 7.2.1. «Gestione corrente - Spese correnti», per euro 38.000,00 con le risorse dell'UPB 7.2.3. «Investimenti straordinari - Spese di investimento» del bilancio 2012 ed in euro 1.365.000,00 per ciascuno degli anni 2013 e 2014 cui si fa fronte con le risorse dell'UPB 7.2.1. «Gestione corrente - Spese correnti» del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2012-2014.

2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2012 e pluriennale a legislazione vigente 2012-2014 sono apportate le seguenti variazioni rispettivamente per competenza e cassa e per solo competenza:

Anno 2012:

in diminuzione:

UPB 3.1.2. «Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese correnti», per euro 833.000,00;

UPB 1.1.1. «Azioni di sistema regione-enti locali - Spese correnti», per euro 115.000,00;

in aumento:

UPB 7.2.1. «Gestione corrente - Spese correnti», per euro 910.000,00;

UPB 7.2.3. «Investimenti straordinari - Spese di investimento», per euro 38.000,00;

Anno 2013:

in diminuzione:

UPB 3.1.2. «Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese correnti», per euro 1.250.000,00;

UPB 1.1.1. «Azioni di sistema regione-enti locali - Spese correnti», per euro 115.000,00;

in aumento: UPB 7.2.1. «Gestione corrente - Spese correnti», per euro 1.365.000,00;

Anno 2014:

in diminuzione:

UPB 3.1.2. «Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese correnti», per euro 1.250.000,00;

UPB 1.1.1. «Azioni di sistema regione-enti locali - Spese correnti», per euro 115.000,00;

in aumento: UPB 7.2.1. «Gestione corrente - Spese correnti», per euro 1.365.000,00.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Capo VIII
Norme transitorie e finali

Art. 22
Disposizioni transitorie

1. Sono fatti salvi i rapporti giuridici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Capo VIII Norme transitorie e finali

Art. 23 Disposizioni transitorie per le commissioni consultive

1. Entro sessanta giorni dalla sua nomina, il segretario generale dell'autorita' richiede alle associazioni sindacali, alle organizzazioni imprenditoriali di cui all'art. 12, comma 1, le designazioni dei propri rappresentanti per ciascuna commissione consultiva.

2. Le associazioni sindacali e le organizzazioni imprenditoriali comunicano le designazioni entro trenta giorni dalla richiesta.

3. Il Presidente della Giunta regionale, entro quindici giorni dal ricevimento delle designazioni, nomina i membri di ciascuna commissione consultiva. A seguito di detta nomina il segretario generale dell'autorita' cura la convocazione della prima seduta delle commissioni consultive.

Capo IX Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)

Art. 24 Modifiche alla legge regionale n. 1/2005

1. Dopo il comma 1 dell'art. 47-ter della legge regionale n. 1/2005 e' inserito il seguente: «1-bis) Fatto salvo quanto previsto al comma 1, nei comuni per i quali e' istituita l'autorita' portuale regionale di cui alla legge regionale 25 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorita' portuale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 88/1998 e legge regionale n. 1/2005), il piano regolatore portuale e' approvato con le procedure di cui agli articoli 15 e 16 della legge regionale n. 23/2012 stessa».

Capo X Modifiche alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente degli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilita' e trasporti conferite alla regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).

Art. 25 Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 88/1998

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente degli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilita' e trasporti

conferite alla regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), e' aggiunta la seguente: «e-bis) la pianificazione, programmazione, progettazione ed esecuzione delle opere per i porti regionali di rilevanza commerciale per i quali e' istituita l'autorita' portuale regionale».

Capo X

Modifiche alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente degli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilita' e trasporti conferite alla regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).

Art. 26

Modifiche all'art. 27 della legge regionale n. 88/1998

1. Al comma 3 dell'art. 27 della legge regionale n. 88/1998 prima della parole: «Sono attribuite» sono aggiunte le seguenti: «Fatte salve le funzioni in materia di porti regionali per i quali e' istituita l'autorita' portuale regionale di cui alla legge regionale 25 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorita' portuale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 88/1998 e legge regionale n. 1/2005),».

La presente legge e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 28 maggio 2012

ROSSI

La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 15 maggio 2012.
(Omissis).